



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-11-2013 (punto N 29)**

Delibera

N 942

del 11-11-2013

*Proponente*

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile PAOLO BONGINI*

*Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA*

*Oggetto*

Individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stazione per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R.

*Presenti*

ENRICO ROSSI

CRISTINA SCALETTI

LUIGI MARRONI

SALVATORE ALLOCCA

GIANFRANCO

SIMONCINI

VITTORIO BUGLI

ANNA MARSON

STELLA TARGETTI

VINCENZO CECCARELLI

*Assenti*

ANNA RITA

BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 95 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 28/2005, che rimanda al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle date di inizio e della durata delle vendite di fine stagione;

Visto il Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37 (Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione), che dispone che le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione possano essere modificate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

Viste le deliberazioni G.R. n. 413 del 23 maggio 2011 e n. 596 del 29 ottobre 2012, con le quali erano state individuate le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione, rispettivamente, per gli anni 2011/2012 e per l'anno 2013, prendendo atto del provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che, nella riunione del 25 settembre 2013 della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, gli Assessori regionali al Commercio hanno nuovamente condiviso i contenuti del citato provvedimento interregionale, confermandone la validità anche in considerazione dei positivi effetti riscontrati dall'applicazione del medesimo al fine di omogeneizzare le date delle vendite di fine stagione estive ed invernali e che ha avuto riscontro positivo anche da parte delle associazioni di categoria;

Sentite le Associazioni di categoria e le Parti sociali, che hanno condiviso la proposta;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2014, nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e nel primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone per entrambe la durata in sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime;

A VOTI UNANIMI

## DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2014, nelle date, rispettivamente, del primo giorno feriale antecedente l'Epifania la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale e del primo sabato del mese di luglio la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni dalla data di inizio delle medesime.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BONGINI

Il Direttore Generale  
ALESSANDRO CAVALIERI